Allegato 2

Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca

Indice

PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Oggetto e sede
Art. 2 – Enti aderenti
Art. 3 – Organi e competenze
Art. 4 – Personale
Art. 5 – Spese di funzionamento e contenzioso
Art. 6 – Responsabilità e competenze per le procedure di gara
Art. 7 – Attivazione della procedura

PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
(Oggetto e sede)

Il presente regolamento disciplina:

il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, costituita ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D. lgs. 163/06.

Sempre ai sensi dell'art 33, comma 3 bis del D. Lgs. 163/06, gli stessi Comuni possono continuare ad acquisire autonomamente, al di fuori della stazione unica dell'Unione, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, nonché anche attraverso il "Mercato Elettronico proprio della Stazione Appaltante" (Me.S.A).
Solo ulteriori accordi specifici e condivisi potranno quindi impegnare l'Unione nello svolgere acquisti oggi ancora possibili per gli Enti Aderenti.

Il ricorso alla Centrale Unica di Committenza (CUC) da parte dell'Ente aderente è pertanto subordinato alla verifica, da parte del responsabile del procedimento dell'Ente aderente, che il bene e/o servizio non possa essere acquistato secondo modalità elettroniche in quanto indisponibili o, se disponibili che, relativamente agli stessi, sia evidente, per mancanza di qualità essenziali, che i beni e/o servizi siano inidonei rispetto alle necessità dell'Ente richiedente o ancora, qualora ad una richiesta di offerta non sia pervenuta alcuna risposta.
Nell'ipotesi che sia presente una convenzione Consip attiva, il ricorso alla CUC potrà essere disposto previa attestazione del responsabile del procedimento dell'Ente aderente che certifichi che il valore dei beni e/o servizi di cui si richiede la procedura di acquisto, risulti inferiore a quella della convenzione.

La centrale unica di committenza è operativa presso l'Unione dei Comuni della Valconca.

Art. 2
(Enti aderenti)

Possono aderire alla Stazione Unica Appaltante, stipulando all'uopo apposita convenzione, i Comuni facenti parte dell'Unione della Valconca o, su espressa accettazione da parte dell'Unione, anche Comuni o Enti non appartenenti ai quali non si applica, in ogni caso, il presente regolamento.
La convenzione prevede, da parte degli Enti appartenenti all'Unione, la piena accettazione del presente provvedimento.

Art. 3
(Organi e competenze)

La CUC opera per ogni singolo Comune o in modalità aggregata per più Enti.

Il conferimento della funzione CUC all'Unione dei Comuni della Valconca, non comporta il trasferimento della titolarità delle competenze, pertanto sono gli Enti Aderenti che provvedono al finanziamento delle attività. Non potranno conseguentemente essere garantiti servizi per i quali non sia prevista l'opportuna e obbligatoria copertura finanziaria.

In ogni caso:

a) spettano all'organo gestionale dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito dall'Ente, come meglio dettagliato al successivo art. 6:

le competenze relative alla gara, dalla determinazione a contrarre alla fase di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

b) spettano agli organi dell'Ente aderente gli atti, di natura politica e gestionale, che precedono la gara , in particolare:

- l'approvazione del progetto contenente gli indirizzi sui criteri di aggiudicazione da adottare e gli impegni/prenotazioni di spesa delle somme necessarie, nonchè, al termine della gara stessa, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione, comprese le opportune modifiche delle registrazioni di spesa o l'accertamento delle entrate.

Art. 4
(Personale)

Il servizio ha come responsabile il Responsabile d'area dell'Unione competente a gestirlo e può comporsi, oltre che del personale dell'Unione, anche del personale dei Comuni aderenti.

Il personale dei Comuni aderenti potrà essere distaccato funzionalmente all'Unione-Centrale Unica di Committenza a seconda anche delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio dell'Unione.

L'Unione, in tal caso, gestirà il rapporto funzionale di tale personale, comprese le funzioni di "datore di lavoro", restando, il rapporto organico, in capo all'Ente di appartenenza.

Art. 5
(Spese di funzionamento e contenzioso)

Gli oneri economici di qualunque genere, comprese le spese di gara ANAC, le spese di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, per le Commissioni di gara, le spese eventuali riferite a contenzioso, sono a carico degli enti aderenti.

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento sono di competenza della CUC per le sole questioni relative alla gara.

Art. 6
(Responsabilità e competenze per le procedure di gara)

La responsabilità del procedimento di gara spetta all'organo gestionale dell'Unione, tuttavia l'Ente aderente, per le attività di propria competenza, definite nel presente regolamento, nomina un proprio responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento dell'Unione e il Responsabile del Procedimento dell'Ente aderente interagiscono e collaborano per quanto di loro rispettiva competenza.

Dette competenze vengono di seguito riportate:

a) Il Responsabile del servizio CUC dell'Unione provvede a :

- nell'ipotesi che non coincida con il responsabile del servizio, a nominare il RUP, per le procedure di rispettiva competenza;
- adottare la determinazione a contrarre (tranne in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06 o affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 11 del D. lgs. 163/06;
- acquisire il CIG e il CUP (quest'ultimo, quando necessario), eccetto che nelle ipotesi di cui al punto precedente. In caso di impossibilità per i Comuni, acquisisce in ogni caso il CIG;
- sottoscrivere il bando di gara e curarne la pubblicazione;

- sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito in caso procedura ristretta o di gara ufficiosa assicurando il rispetto di principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- nominare la commissione giudicatrice;
- presiedere la gara;
- alle eventuali esclusioni;
- all'aggiudicazione provvisoria;
- all'aggiudicazione definitiva;
- curare gli adempimenti propedeutici alla stipula (obblighi di pubblicità, comunicazione, AVCPASS, ecc.);

b) il **Responsabile della struttura organizzativa del singolo Comune aderente di volta in volta competente, provvede a:**

- trasmettere l'elenco dei contratti pubblici di lavori, servizi o forniture per i quali si prevede l'affidamento;
- nell'ipotesi che non coincida con il responsabile del servizio interessato alla gara, a nominare il RUP, per le procedure di rispettiva competenza;
- adottare la determinazione a contrarre in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art 57 D. Lgs. 163/06 e/o affidamento diretto ex art. 125, commi 8 e 11 D. Lgs. 163/06;
- nell'ipotesi di cui sopra, acquisisce il CIG e il CUP (quest'ultimo, quando necessario);
- indicare, quando normativamente richiesto, il piano e/o programma da cui risulti l'opera, il servizio o la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
- indicare i tempi entro cui l'affidamento deve essere eseguito;
- ad approvare i progetti, completi di tutte le indicazioni di cui al DPR 207/10, art. 14 e ss per i lavori e 279 per i servizi e le forniture;
- ad approvare e approvare i capitolati speciali d'appalto (in questo caso l'Ente potrà richiedere il supporto della CUC);
- individuare, nel caso di appalto da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione richiesti dalle norme, compresi i fattori ponderali da riportare nel bando/lettera di invito;
- formulare l'elenco ditte da proporre per l'invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara o all'affidamento diretto;
- fornire il DUVRI, quando lo stesso sia necessario;
- alla sottoscrizione del contratto nonchè alla sua esecuzione.

Qualora si ritenga opportuno procedere ad acquisti o ad altre prestazioni in forma aggregata, anche avvalendosi di contratti quadro, viene individuato un dirigente/responsabile al quale possono essere delegati i compiti previsti alla sopra riportata lett. b) da parte di tutti i soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 7 DPR 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Responsabile del procedimento si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 7
(Attivazione della procedura)

L'affidamento alla Centrale Unica di Committenza delle procedure di cui al presente regolamento avviene:

- 1) nelle ipotesi in cui l'Ente aderente possa predisporre la determina a contrarre (ai sensi degli artt. 57 e 125 commi 8 e 11 del D. Lgs. 163/06) mediante la trasmissione da parte del responsabile del procedimento dell'Ente Aderente, via PEC, della determina a contrarre;

- 2) nelle ipotesi in cui l'Ente aderente non possa predisporre la determina a contrarre, mediante la trasmissione da parte del responsabile del procedimento dell'Ente Aderente, via PEC, di un'apposita e specifica richiesta.

In entrambi i casi, tuttavia, la competenza della CUC si attiva esclusivamente dopo che il responsabile del procedimento dell'Ente Aderente abbia fornito alla CUC tutti gli elementi necessari indicati al precedente art. 6, lett. b) o ulteriori eventualmente richiesti dalla CUC ad integrazione di quelli specificatamente elencati.

Nell'ipotesi nr. 2), il RUP dell'Ente aderente, nell'apposita e specifica richiesta, indica anche: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e, se lo ritiene: c) se lo ritiene, un parere non vincolante per la CUC sulle modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalla disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

La CUC si impegna ad attivare la procedura entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta o della determina a contrarre, considerando una settimana composta di 5 giorni lavorativi.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente regolamento, la CUC potrà richiedere all'Ente aderente interessato chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti. La mancata comunicazione di quanto richiesto, sospende la procedura.

Terminata la procedura di aggiudicazione, la CUC mette a disposizione copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente e rimette, a quest'ultimo, copia alla determinazione di aggiudicazione definitiva.

La CUC provvederà a redigere un resoconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo.